

DICHIARATORIO

- L'associazione "**UNIONE NAZIONALE DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI**", costituita in Roma in data 19 febbraio 2014, giusto atto costitutivo notaio Maurizio Misurale rep.196541 rogito n. 70259, con sede legale in Roma, Via Giovanni Amendola n. 46, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Avvocato Umberto Fantigrossi;

- L'associazione "**CAMERA AMMINISTRATIVA SICILIANA**" costituita in Catania in data 18 marzo 2004, giusto atto costitutivo Notaio Paolo Di Giorgi Rep.16810 racc.1702, con sede legale in Catania, Piazza Trento n. 2, presso lo studio del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Avvocato Giampiero De Luca (PEC: cameraamministrativasiciliana@pec.it);

- Gli Avvocati: **Alessandro Arcifa**, nato a Catania il 02.08.1970 con studio in Catania, via Gabriele D'annunzio n.111, **Nicolò D'Alessandro**, nato a Nicosia (EN) il 6.12.1955 con studio in Catania, Piazza Lanza 18/a, **Giampiero De Luca**, nato a Catania il 31.07.1959, con studio in Catania, Piazza Trento n. 2, **Francesco Fichera**, nato a Catania il 28.6.1967, con studio in Catania, via Vecchia Ognina 142 b, **Felice Giuffrè**, nato a Catania il 28.7.1970 con studio in Catania, Via Francesco Crispi 225, **Cristina Gulisano**, nata a Catania il 18.08.1969, con studio in Catania, Largo Bordighera 23, **Giovanni Mandolfo**, nato a Catania il 23.2.1970 con studio in Catania, via Giuffrida 37, **Edoardo Nigra**, nato a Catania il 22.7.1964 con studio in Catania, via Giuffrida 37, **Francesco Stornello**, nato a Catania 24.4.1972 con studio in Catania, via Centuripe 11;

TUTTI elettivamente domiciliati presso la sede legale dell'Associazione "Camera Amministrativa Siciliana" in Catania, Piazza Trento n. 2 (c/o studio Avv. Giampiero De Luca) pec: cameraamministrativasiciliana@pec.it

PREMESSO

- che l'Associazione "**UNIONE NAZIONALE DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI**", (acronimo UNAA), esprime l'organizzazione volontaria e federativa delle associazioni, comunque denominate, costituite tra avvocati che esercitano l'attività professionale prevalentemente nel settore del diritto amministrativo.

- che l'UNAA è iscritta nell'elenco tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lett. s) della Legge n. 247/2012;
- che l'UNAA ha come espressa finalità (art. 2 co.1 dello Statuto):
“di promuovere la dignità, l'efficienza e l'effettività del processo amministrativo, perseguendo il rispetto dei principi costituzionali dettati dall'articolo 111 Cost.”;
- *di assumere ogni iniziativa ritenuta utile al fine di garantire l'effettività del diritto dei cittadini alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi (art. 113 Cost.), nonché del diritto di difesa (art. 24 Cost.), all'uopo promuovendo in ogni competente sede, anche giurisdizionale, sia nazionale che sovranazionale, le azioni opportune”;*
- che, per espressa disposizione di cui all'articolo 2, co. 2, dello Statuto, le superiori finalità vengono perseguite anche unitamente o per il tramite delle associazioni aderenti con sede nell'ambito dei distretti di corte d'appello, che costituiscono le sedi operative dell'unione;
- che la “CAMERA AMMINISTRATIVA SICILIANA” è una delle associazioni locali che aderisce all'UNAA e si pone quindi come sede operativa di quest'ultima;
- che, la “Camera Amministrativa Siciliana”, composta da avvocati iscritti ad uno degli Ordini degli Avvocati della Sicilia ed esercenti la professione nel settore del diritto amministrativo, persegue lo scopo specifico di promuovere tutte le iniziative, anche di natura sindacale, volte alla soluzione dei problemi riguardanti l'efficace organizzazione ed il buon funzionamento degli organi giurisdizionali ed alla tutela della funzione e della dignità degli avvocati che innanzi ad essi svolgono la loro attività (art. 3, co. 2, dello Statuto), nonché di svolgere ogni altra attività ritenuta utile e opportuna al raggiungimento dei fini istituzionali della Camera. (art. 3, co. 3, n. 6 dello Statuto);
- che, quindi, la Camera Amministrativa Siciliana agisce sia in proprio che come articolazione operativa locale dell'UNAA;
- che i singoli avvocati sopra indicati, tutti aderenti alla “Camera Amministrativa Siciliana”, esercitano la professione forense nell'ambito del settore del diritto amministrativo;

CONSIDERATO

- che dal 30 giugno 2014 è entrato in funzione il “Processo Civile Telematico” che obbliga gli avvocati all’utilizzo di strumenti telematici innanzi gli organi di giustizia civile;
- che dal 1 gennaio 2017 è entrato in funzione “il Processo Amministrativo Telematico” che obbliga gli avvocati all’utilizzo degli strumenti telematici anche innanzi gli organi di giustizia amministrativa;
- che al fine di rendere effettiva la digitalizzazione del processo, sia civile che amministrativo, con decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, contenente "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*", all'art. 16 comma 12 è stato disposto quanto segue: "*Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, **le amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro il 30 novembre 2014 l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati*".
- che nonostante il preciso obbligo imposto dal sopra riportato articolo 16 comma 12, del D.L. 179/2012 nel termine di scadenza ivi previsto - 30 novembre 2014 - l’indirizzo PEC di Codesta Amministrazione a tutt’oggi non risulta inserito nel suddetto registro;
- che l’indirizzo pec comunicato al Ministero della Giustizia ed inserito nel superiore elenco **è l’unico valido ove procedere alla notifica di un atto giudiziario nei confronti di una Pubblica Amministrazione** (da ultimo TAR Catania, sez. III, 13.10.2017 n. 2401; TAR Basilicata sentenza 21.9.2017; TAR Palermo, sez. III, 13.7.2017 n.1842);
- che il mancato inserimento dell’indirizzo PEC nel suddetto registro non consente agli avvocati di procedere alla notifica telematica tramite PEC, ma li obbliga a procedere alla notifica cartacea, ad

asseverarne la copia per procedere poi al deposito telematico, con notevole dispendio di tempo e di denaro;

RITENUTO INOLTRE

- che risulta decorso un termine ingiustificabile (quasi tre anni) dalla scadenza imposta dalla legge (30 novembre 2014);

- che l'omissione dell'Ente rispetto un preciso obbligo di legge arreca una lesione diretta e concreta non soltanto ai singoli avvocati istanti, ma anche ai soggetti i cui interessi sono tutelati dalle associazioni firmatarie, ai cittadini che si rivolgono agli organi di giustizia ed a tutti gli operatori dell'amministrazione della giustizia (magistrati, personale di cancelleria, ufficiali giudiziari, ecc.);

- che la detta omissione contrasta con tutte le norme dirette alla digitalizzazione del processo civile ed amministrativo, e dei procedimenti amministrativi in generale (D. Lgs 82/2005, cd. CAD Codice dell'Amministrazione Digitale);

- che la Giustizia Amministrativa si è già occupata di analoga questione (mancata pubblicazione di una regione sulla *home page* del proprio sito istituzionale delle caselle di posta elettronica certificata necessarie per poter interloquire con il cittadino) ed ha statuito che *“ la mancata attuazione del diritto degli utenti di comunicare elettronicamente tramite l'utilizzo della stessa determina un disservizio, costringendo gli interessati a recarsi personalmente presso gli uffici e ad utilizzare lo strumento cartaceo per ricevere ed inoltrare comunicazioni e/o documenti”* ordinando all'ente *“di porre in essere gli adempimenti necessari alla pubblicazione del predetto indirizzo e a rendere effettivo il diritto degli utenti di comunicare tramite posta elettronica certificata, entro giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, all'uopo utilizzando le risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica “* oltre al pagamento delle spese di lite (TAR Basilicata sentenza 478/2011).

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto

SI INVITA

UNIONE NAZIONALE DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI

CAMERA AMMINISTRATIVA SICILIANA

Pec: cameraamministrativasiciliana@pec.it

Codesta Amministrazione a voler, senza indugio alcuno, comunicare al Ministero della Giustizia (a cui viene trasmessa una copia della presente) un valido indirizzo di posta elettronica certificata ove ricevere le comunicazioni e le notificazioni al fine di farlo inserire nell'apposito elenco di cui all'art. 16 comma 12 del D.L. 179/2012.

Con espressa avvertenza che, decorsi giorni 30 dalla ricezione della presente, si procederà ad attivare tutti i percorsi previsti dall'ordinamento giuridico italiano, ivi espressamente compresa la richiesta di intervento sostitutivo ex articolo 2 bis della legge Reg. Sicilia n. 10 del 1991 e/o apposito ricorso giurisdizionale innanzi le opportune sedi giudiziarie.

Certi di non dover arrivare a tanto, si rimane in attesa della comunicazione – entro il suddetto termine di giorni 30 - di avvenuta trasmissione di vostro indirizzo PEC al Ministero competente al fine dell'inserimento nel suddetto registro.

Distinti saluti

UNIONE NAZIONALE DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI

Il Presidente, Avv. Umberto Fantigrossi

CAMERA AMMINISTRATIVA SICILIANA

Il Presidente, Avv. Giampiero De Luca

Avv Alessandro Arcifa

Avv. Nicolò D'Alessandro

Avv Giampiero De Luca

Avv. Francesco Fichera

UNIONE NAZIONALE DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI

CAMERA AMMINISTRATIVA SICILIANA

Pec: cameraamministrativasiciliana@pec.it

Avv. Felice Giuffrè

Avv. Cristina Gulisano

Avv. Giovanni Mandolfo

Avv. Edoardo Nigra

Avv. Francesco Stornello